29640-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 933/2022
FRANCESCO CENTOFANTI		CC - 31/03/2022
GAETANO DI GIURO	- Relatore -	R.G.N. 36717/2021
EVA TOSCANI		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

avverso l'ordinanza del 24/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l'appello cautelare proposto da (omissis) e ha, quindi, confermato l'ordinanza del Tribunale di Potenza in data 10/05/21, che respingeva l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto per omicidio con il collocamento in REMS.

2. Avverso l'ordinanza summenzionata ha proposto ricorso per cassazione (omissis), tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 275, comma 4-*bis* cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla mancata sostituzione della custodia cautelare in carcere con il ricovero in REMS.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame ha disatteso le conclusioni della perizia disposta dallo stesso, che concludeva nel senso dell'incompatibilità del sistema carcerario con la patologia da cui è affetto (omissis) e dell'opportunità di un ricovero in una struttura specifica quale la REMS; e che si è limitato ad affermare in modo del tutto apodittico la parziale contraddittorietà di dette conclusioni.

Osserva il difensore che: - la patologia di cui soffre il ricorrente non è affatto un disturbo psichico, ma una grave patologia psichiatrica che si risolve in una malattia fisica; - la terapia farmacologica non è mai stata somministrata in modo continuo e adeguato e, quindi, non può dirsi come riferito dal Tribunale del riesame efficace nel contenimento e nella cura della patologia; - il carcere è incompatibile con lo stato di salute di (omissis) perché non gli garantisce le cure adeguate che potrebbero essergli invece fornite in una struttura deputata, quale la REMS, idonea a somministrargliele anche contro la sua volontà.

Il difensore rileva che il Tribunale del riesame nel negare il ricovero in REMS è incorso nella violazione del summenzionato articolo, che richiede di tenere conto di tre presupposti, quali una malattia particolarmente grave, l'incompatibilità carceraria e l'adeguatezza terapeutica. Rileva che i periti hanno effettuato la diagnosi di grave patologia psichiatrica, dichiarando l'inadeguatezza terapeutica del carcere e dunque l'incompatibilità con il regime carcerario, e che, ciò nonostante, (omissis) non è stato collocato in REMS, che è sempre struttura

riconducibile all'amministrazione carceraria, essendo compito del DAP individuarla.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge, per non avere il Tribunale del riesame proceduto all'accertamento della capacità di stare in giudizio del ricorrente, pure richiesta dalla difesa, a fronte delle risultanze mediche in atti, che imponevano tale accertamento.

Il difensore insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Mariaemanuela Guerra, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.

L'applicazione della misura cautelare rinviene il suo fondamento nelle specifiche esigenze enucleate dall'art. 274 cod. proc. pen., con effetti rimodulati dall'art. 286 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il destinatario di esse si trovi in stato di infermità mentale che ne escluda o ne diminuisca grandemente la capacità di intendere e di volere.

Nel caso in esame il Tribunale del riesame, premessa la necessità di perimetrare il suo giudizio sulla scorta dei motivi dedotti con l'impugnazione e delle questioni decise dal primo Giudice, ha ripercorso gli accertamenti medici svolti nei confronti di (omissis), le conclusioni della consulenza tecnica di parte (dr. (omissis)), gli esiti delle perizie disposte dal G.i.p. del Tribunale di Potenza (dr. (omissis)) e da quest'ultimo Tribunale (dr. (omissis) e le conclusioni dello stesso perito nominato dal medesimo Tribunale, dott. (omissis). Con riguardo in particolare alla perizia disposta in sede di appello, ha sottolineato che il proprio ausiliario ha ritenuto (omissis) affetto da un disturbo psicotico, presumibilmente appartenente ad una forma schizofrenica paranoide, precisando che la terapia farmacologica, "alla quale il soggetto ha ultimamente aderito, sebbene abbia inciso sulla

stabilizzazione umorale e sulla accettazione delle condizioni carcerarie, non ha spento il nucleo psicotico delirante", puntualizzando che dal 9/6/2020 al 19/5/2021 non risultano dalla cartella clinica annotazioni circa le condizioni psichiche di (omissis) e deducendo, "senza specificazioni di sorta, che il soggetto necessita di risposte terapeutiche specifiche, complesse e articolate".

Il Tribunale del riesame considera non condivisibili, anche perché parzialmente contraddittorie, le conclusioni del proprio perito circa l'inidoneità del trattamento terapeutico assicurato dalla struttura carceraria e la necessità di una cura con un programma psichiatrico strutturato (dopo avere evidenziato che le conclusioni del perito nominato dal Collegio *a quo* avevano rilevato un miglioramento delle condizioni cliniche, successivo alla terapia farmacologica, e che le conclusioni del consulente di parte circa l'incompatibilità di dette condizioni col regime carcerario erano fondate sul rifiuto della terapia da parte di (omissis) Sottolinea che l'invocata sostituzione della misura carceraria in caso di malattia psichiatrica è, invero, dovuta, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando lo stato morboso abbia prodotto anche una malattia fisica, dovendo essere, per espressa previsione dell'art. 275 cod. proc. pen., la patologia connotata da particolare gravità, da non poter essere garantito il diritto alla salute del detenuto con i mezzi e le strutture a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. Rileva che nel caso di specie, a fronte di una diagnosi non del tutto chiara del disturbo psichico da cui è affetto (omissis) ed «in assenza di uno stato morboso oggettivamente diagnosticabile perché espresso da sintomi fisici non manipolabili, può ritenersi acclarato, sulla scorta dei risultati delle numerose visite specialistiche cui l'imputato è stato sottoposto, che la terapia farmacologica opportunamente dosata, è stata costantemente prescritta ed è risultata efficace nel contenimento e nella cura della patologia». Aggiunge che «il diritto alla salute del predetto è opportunamente assicurato dalla somministrazione di farmaci che la struttura carceraria è in grado di far assumere al paziente sotto il controllo dello psichiatra», potendo (omissis) in caso di necessità altresì essere utilmente visitato presso strutture sanitarie esterne al carcere, anche per l'aggiornamento della diagnosi del suo disturbo ed eventuali aggiustamenti della terapia farmacologica. Conclude, sul presupposto che «allo stato le condizioni morbose dell'appellante non raggiungono un livello di gravità e complessità tale da rendere indispensabile la

sostituzione della misura custodiale in atto con il ricovero presso presidi territoriali specialistici esterni al carcere», per il rigetto dell'appello.

Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, anzi, conformi all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (si veda Sez. 2, n. 6384 del 28/01/2015, P.m. in proc. Lampada, Rv. 262578) e della Corte costituzionale, è evidente l'infondatezza dei rilievi difensivi di cui al primo motivo di ricorso. Tali rilievi insistono sulla sussistenza di una grave patologia psichiatrica e, quindi, di una malattia fisica e su una mancata o inadeguata somministrazione della terapia farmacologica, riferibile, invero, più alla fase iniziale della detenzione ed anche al rifiuto del paziente (come evidenziato a p. 5 e 6 del provvedimento in esame). Essi fanno ancora leva sul ricovero nella REMS, senza confrontarsi, quanto a quest'ultimo profilo, con l'insussistenza, rimarcata dal provvedimento impugnato, di un accertamento sullo stato di infermità mentale dell'indagato tale da giustificare percorsi alternativi alla detenzione in carcere, come richiesto dalla difesa, e quindi con l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza tramite ricovero in REMS (si veda - seppure con specifico riguardo al profilo dell'esecuzione della pena – Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375, in cui si evidenzia come le REMS abbiano come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza).

1.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato accertamento della capacità di stare in giudizio, fuoriuscendo detta questione dal *devolutum,* in quanto non prospettata nei motivi di appello (si veda Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019 - dep.2020, Maisano, Rv. 278372, secondo cui nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole dall'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare: fattispecie in cui, dopo che il giudice aveva rigettato

l'istanza cautelare, fondata sulle condizioni di salute del prevenuto, sulla base di una perizia attestante la compatibilità delle stesse con il regime carcerario a condizione che fossero somministrati i necessari trattamenti terapeutici, in sede di appello era stata dedotta la mancata ottemperanza a tali indicazioni da parte del sistema penitenziario senza previamente avanzare una nuova istanza al giudice per le indagini preliminari).

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di (omissis) al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell'art. 94, comma 1 *ter*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato articolo 94.

Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì 25 LUG. 2022

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2022.

Il Consigliere estensore
Gaetano Di Giuro

Il Presidente
Angela Tardio

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
25 LUG 2022
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Loredana SORRAVOLO